

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 1-APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DELL'AGRICOLTURA
INTEGRATA**

SOMMARIO

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA’	3
ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO	4
ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI	4
ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’ AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI	4
ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE	7
ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L’ AMMISSIBILITA’	8
ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE	9
ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE.....	10
ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE	11
ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA	11
ARTICOLO 11 – CONTROLLI.....	12
ARTICOLO 12 – RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI	12
ARTICOLO 13 – TRASFERIMENTO DI AZIENDA	12
ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI.....	12

ASSESSORATO AGRICOLTURA E FORESTE
DIREZIONE GENERALE III

PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE DEL MOLISE 2007/2013

BANDO PUBBLICO

**MISURA 214 – PAGAMENTI AGROAMBIENTALI
AZIONE 1-APPLICAZIONE DELLE TECNICHE DELL'AGRICOLTURA
INTEGRATA**

ARTICOLO 1 – OBIETTIVI E FINALITA'

L'azione è finalizzata alla tutela dell'ambiente naturale e all'incremento del livello di salvaguardia della salute dei consumatori, attraverso la diffusione di pratiche produttive sostenibili caratterizzate da un basso utilizzo di prodotti chimici di sintesi e da un basso impatto ambientale.

Gli obiettivi operativi dell'azione sono:

1. l'incremento del numero di aziende agricole e delle superfici agricole condotte con l'ausilio di metodiche di agricoltura integrata;
2. la riduzione dei rischi di dissesto idrogeologico e di erosione, in particolare nelle aree sensibili;
3. la conservazione della biodiversità e della fertilità naturale dei suoli, mediante la riduzione dell'impatto delle pratiche agricole sull'agro-ecosistema a seguito della selezione e della diminuzione dei quantitativi di fertilizzanti e prodotti antiparassitari utilizzati e del mantenimento di forme idonee di avvicendamento colturale;
4. la tutela della qualità delle risorse idriche superficiali e profonde attraverso la riduzione dei quantitativi di input chimici.

ARTICOLO 2 – AMBITO TERRITORIALE DI INTERVENTO

L’Azione A1 “Agricoltura Integrata” di cui al presente bando trova applicazione in tutto il territorio regionale, con esclusione della macro-area A – Poli Urbani. Sono stabilite, comunque, priorità per le aree agricole ricadenti nelle seguenti zone preferenziali:

- zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale;
- zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE;
- ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura;
- aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).

ARTICOLO 3 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono beneficiare del sostegno di cui al presente Bando gli imprenditori agricoli ai sensi dell’art. 2135 del codice civile, che conducono, in forma singola o associata, aziende collocate sul territorio regionale.

ARTICOLO 4 – DESCRIZIONE DELL’AZIONE E TIPOLOGIA DI IMPEGNI

L’azione attiva un sostegno diretto pluriennale per quelle aziende che si impegnano per un periodo di 5 anni ad attuare tecniche di agricoltura integrata secondo quanto definito nei Disciplinari di Produzione Integrata (DPI) approvati dalla Regione Molise con determinazione dirigenziale del 30 marzo 2010, n. 14 ed allegati al presente bando su tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale.

Il periodo di impegno previsto è di 5 anni; il sostegno è calcolato in maniera diversificata per le diverse colture oggetto dei disciplinari sulla base del diverso impatto che l’agricoltura integrata ha sulla riduzione del reddito aziendale.

Le aziende beneficiarie sono tenute ad adeguarsi agli aggiornamenti dei disciplinari di produzione integrata che entreranno in vigore durante il periodo di impegno.

Nel caso di approvazione di disciplinari riferiti a nuove colture, l’obbligo di adesione delle superfici investite con le colture oggetto dei nuovi disciplinari si applica a partire dalla prima annata agraria successiva a quella di approvazione.

Oltre alle prescrizioni previste nei disciplinari di produzione il beneficiario deve rispettare gli impegni connessi con il regime di condizionalità di cui al Reg. (CE) n. 73/2009, così come stabiliti dai relativi provvedimenti nazionali e regionali di attuazione in vigore durante il periodo di 5 anni sopra citato.

Il beneficiario è obbligato, altresì, a rispettare le seguenti prescrizioni tecniche ed amministrative secondo le modalità riportate nell'Allegato 7 del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise “Principi generali della Regione Molise per le produzioni agricole ottenute con il metodo dell'agricoltura integrata” e dai disciplinari di produzione integrata in vigore durante il periodo di impegno:

- 1) Gestione del suolo: al fine di ridurre i rischi di erosione si devono rispettare le seguenti prescrizioni:
 - nei suoli con pendenza media superiore al 30% sono vietate le lavorazioni con le seguenti eccezioni:
 - per le colture erbacee: minima lavorazione, semina su sodo e scarificazione;
 - per le colture arboree: lavorazioni puntuali;
 - nei suoli con pendenza media compresa tra il 10% ed il 30%, oltre alle tecniche sopra descritte sono ammesse solo lavorazioni ad una profondità massima non superiore a 30 cm ad esclusione delle rippature. Sono inoltre stabiliti i seguenti obblighi:
 - per le colture erbacee: all'interno dell'appezzamento devono essere realizzati, trasversalmente alle linee di pendenza, solchi acquai temporanei per la regimazione idrica posizionati tra loro alla distanza massima di 60 metri; ove ciò non risultasse possibile, dovranno essere realizzate alla medesima distanza di 60 metri fasce inerbite di larghezza minima di 5 metri;
 - per le colture arboree: inerbimento dell'interfila per tutto l'anno. Limitatamente agli appezzamenti con giacitura pianeggiante e al fine di contenere i fenomeni di perdita di elementi nutritivi, l'obbligo di inerbimento dell'interfila vige solo nel periodo autunno-invernale. E' fatta salva la possibilità di interrimento dei sovesci da marzo a giugno.
- 2) Successioni colturali:
 - Per le colture annuali è obbligatoria l'adozione di una rotazione quinquennale rispettando i limiti stabiliti dai disciplinari di produzione integrata e dall'Allegato 7 del P.S.R. Molise 2007 – 2013;
- 3) Reimpianto delle colture arboree:
 - in caso di reimpianto di frutteti, oliveti o vigneti, ogni specie arborea può succedere a se stessa dopo un intervallo di almeno tre anni, riducibile ad un solo anno se si utilizza un portainnesto appartenente a specie diversa dal precedente.
- 4) Scelta varietale e materiale di moltiplicazione:
 - non è consentito il ricorso a materiale proveniente da organismi geneticamente modificati (OGM).
- 5) Fertilizzazione:

Allegato A

- obbligo di esecuzione di analisi del terreno relativamente al 1° e al 5° anno del periodo di impegno. Si intende assolto l'impegno quando le prime analisi siano effettuate entro il 30 ottobre 2010 e quelle relative all'ultimo anno di impegno nel periodo intercorrente tra il 30 ottobre 2014 e il 15 maggio 2015;
- obbligo di predisposizione di un piano di fertilizzazione annuale redatto sulla base delle esigenze nutrizionali delle colture, della riduzione del quantitativo di fertilizzanti apportabili (per l'Azoto tale riduzione deve essere pari a non meno del 30%) e della limitazione delle epoche di distribuzione;
- obbligo di tenuta documentale per tutti gli interventi agronomici di fertilizzazione eseguiti (compilazione del Registro delle Operazioni e conservazione dei documenti giustificativi di spesa).
- divieto di uso di fanghi di depurazione.

6) Distribuzione dei fitofarmaci:

- la certificazione relativa alla taratura delle macchine irroratrici prevista dai disciplinari deve essere aggiornata in fase di avvio dell'impegno;
- manutenzione annuale delle macchine irroratrici finalizzata a garantire uno stato di funzionamento efficiente. L'avvenuta manutenzione va annotata nella scheda appositamente predisposta nel Registro delle Operazioni.

7) Tenuta e aggiornamento del Registro delle Operazioni, comprensivo delle schede per l'inventario della consistenza iniziale e delle variazioni di magazzino dei fitofarmaci e dei fertilizzanti. I beneficiari, ai fini del rispetto degli obblighi di natura documentale, sono tenuti ad utilizzare esclusivamente la specifica modulistica, debitamente vistata, disponibile presso il Co.Re.Di.Mo. (Consorzio Regionale Molisano di Difesa), individuato quale Organismo terzo autorizzato ai sensi della L.R. n. 31 del 6 novembre 2002.

8) Divieto di utilizzo di fitoregolatori.

9) Altri impegni derivanti dall'applicazione delle norme tecniche agronomiche e delle norme tecniche di difesa, nonché di controllo delle infestanti specificate dall'allegato 7 del P.S.R. Molise 2007 – 2013 della Regione Molise e dai disciplinari di produzione integrata in vigore.

Tutti gli impegni previsti dall'Azione hanno una durata di 5 anni consecutivi e devono essere applicati a tutta la superficie agricola utilizzabile (SAU) aziendale, incluse le superfici coltivate con colture non oggetto di premio.

Le particelle catastali oggetto dell'impegno iniziale non possono essere sostituite nel corso del quinquennio. Se nel corso dei 5 anni di impegno la superficie subisce una diminuzione superiore al 20% di quella impegnata, si pronuncia la decadenza totale dal beneficio, con conseguente obbligo di restituzione delle somme percepite. Qualora la diminuzione sia relativa ad una percentuale pari od inferiore al 20%, si procede al recupero delle somme corrispondenti; nel caso di ampliamento delle superfici aziendali

non sono riconosciuti pagamenti aggiuntivi, pur sussistendo l'estensione degli obblighi assunti anche alle nuove superfici acquisite.

L'inosservanza anche parziale degli impegni sopra riportati comporta l'applicazione di riduzioni dell'importo del sostegno concesso, fino alla decadenza e conseguente obbligo di restituzione delle somme già percepite maggiorate dei relativi interessi.

ARTICOLO 5 – TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la presentazione delle domande gli imprenditori devono utilizzare unicamente il modello fornito da AGEA, che va inoltrato per mezzo del portale SIAN tramite i CAA autorizzati. Questi ultimi, con l'inoltro della domanda certificano di aver verificato che, pena l'esclusione, la stessa è stata firmata dal richiedente, che presenta i requisiti di ammissibilità e che tutta la documentazione è custodita nel fascicolo del produttore a disposizione per i controlli da parte degli Organi competenti.

Le domande, regolarmente compilate in ogni parte, vanno presentate entro il **17 maggio 2010** in conformità con l'articolo 8 del regolamento CE 1975/2006 e sulla base delle disposizioni fornite da AGEA.

Eventuali domande di modifica, ai sensi degli articoli 14 e 25 del Regolamento (CE) n. 1122/2009 della Commissione del 30 novembre 2009 possono essere presentate, sempre tramite il portale SIAN, entro il **31 maggio 2010**.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 23 del sopra citato Reg. (CE) n. 1122/2009, le domande di aiuto iniziali e le eventuali istanze di modifica presentate tardivamente vanno considerate ricevibili fino alla data massima del **9 giugno 2010**, previa applicazione della penalità prevista, pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Sono, invece, irricevibili le istanze, sia iniziali che di modifica, inoltrate a mezzo del portale SIAN oltre la data limite del **9 giugno 2010**.

Ai fini del rispetto dei termini sopra citati fa fede la data dell'inoltro telematico della domanda per mezzo del portale SIAN (protocollo Agea).

I Centri di Assistenza Agricola (CAA autorizzati) devono far pervenire la copia cartacea delle domande presentate, ordinate in appositi elenchi, entro il **30 giugno 2010** presso l'Assessorato Regionale all'Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva, con sede in Campobasso, via Nazario Sauro n. 1.

Per le annualità successive alla prima il beneficiario è tenuto a presentare una domanda di pagamento (domanda di conferma) per l'aggiornamento annuale degli impegni, che costituisce il presupposto per la liquidazione dell'aiuto nell'anno di riferimento. In caso di mancata presentazione, o di presentazione oltre il termine ultimo stabilito annualmente con provvedimento regionale, della domanda di conferma si procederà secondo quanto previsto al successivo Articolo 12.

ARTICOLO 6 – CONDIZIONI E REQUISITI PER L'AMMISSIBILITA'

Ai fini del presente Bando sono ammesse a beneficiare dei premi solo le colture per le quali esiste uno specifico disciplinare di produzione agricola integrata approvato a livello regionale, elencate nella tabella sotto riportata, :

Colture arboree	Colture cerealicole	Colture industriali	Colture orticole
vite, olivo, pesco, albicocco, susino, ciliegio, melo, pero, actinidia	frumento duro, frumento tenero, orzo, avena, farro, triticale, mais, sorgo	barbabietola da zucchero, pomodoro	patata, peperone, porro, asparago, sedano, spinacio, zucchini, insalate, basilico, prezzemolo, rucola, cipolla, aglio, finocchio, cavolfiore, cavolo broccolo, cavolo cappuccio, cavolo verza, cavolo rapa, carciofo, melone, cocomero

L'ammissibilità al sostegno è subordinata, oltre che all'assunzione ed al rispetto degli impegni agroambientali descritti al precedente Articolo 4, anche al possesso dei requisiti minimi sotto indicati:

- l'impresa agricola deve essere iscritta nei registri INPS e C.C.I.A.A., ramo agricoltura.
- Il soggetto richiedente deve dimostrare il legittimo possesso e la libera disponibilità dei terreni oggetto dell'impegno per l'intero quinquennio. Va dimostrata, inoltre, la disponibilità esclusiva per tutta la durata dell'impegno per i terreni demaniali eventualmente utilizzati. I titoli di conduzione dei terreni che decadono durante il periodo di impegno vanno regolarmente rinnovati e resi validi assicurandone la durata per l'intero arco temporale previsto. In caso di inadempienza si applica una decurtazione da determinarsi secondo il successivo Articolo 12.
- Relativamente all'azienda agricola deve risultare costituito ed aggiornato il "fascicolo unico aziendale", come previsto dal D.P.R. 1 dicembre 1999, n. 503.
- Le norme di condizionalità devono risultare applicate su tutta la superficie aziendale.
- L'azienda agricola deve possedere una superficie aziendale utilizzabile (S.A.U.) pari o superiore a 2 Ha.

ARTICOLO 7 – AGEVOLAZIONI PREVISTE

I pagamenti sono erogati annualmente per compensare i costi aggiuntivi e/o minori ricavi derivanti dall'adesione alla presente Azione 1. La modulazione dei pagamenti per ettaro è strettamente legata alla tipologia colturale, come rappresentato nella seguente tabella:

COLTURE	Importo max (euro/ha)
VITE	400
OLIVO	200
FRUTTICOLE	420
CEREALI	100
BIETOLA	250
POMODORO DA INDUSTRIA	220
ORTIVE	280

La metodologia per il calcolo dei premi, riportata nell'Allegato 4 al PSR 2007 – 2013 della Regione Molise, si basa sull'analisi dei maggiori costi e dei minori ricavi conseguenti all'applicazione degli impegni dell'agricoltura integrata. Tale analisi è stata effettuata sulle diverse colture ed ha prodotto il dimensionamento dell'aiuto, che risulta diversificato a seconda della coltura coltivata.

Tutte le particelle dichiarate sono considerate eleggibili ed ammesse a pagamento in base all'effettivo utilizzo o macro-utilizzo determinato dal Sistema Informativo Territoriale AGEA, al netto delle relative tare.

Gli importi complessivi per azienda che non superano 30.000,00 Euro saranno corrisposti per intero, mentre per i pagamenti che superano tale somma sarà effettuata una riduzione del 50% calcolata sull'eccedenza.

I pagamenti relativi alla presente Azione non sono cumulabili, per il medesimo terreno, con quelli previsti dalle altre Azioni facenti parte della misura 2.1.4 "Pagamenti Agroambientali" del P.S.R. 2007 – 2013 della Regione Molise.

Per le superfici coltivate ad ortofruttili di agricoltori soci di OP riconosciute ai sensi del Reg. (CE) n. 2200/96 e successive modifiche ed integrazioni, nei casi in cui il Programma Operativo dell'OP preveda l'erogazione di premi per le pratiche di lotta integrata, la misura 2.1.4 del PSR non interviene. Il campo di intervento della misura sarà quindi limitato all'erogazione dei premi per altre coltivazioni, non ortofruttili, praticate dall'Azienda e ammissibili al sostegno.

ARTICOLO 8 – CRITERI PER LA SELEZIONE DELLE DOMANDE

Per la selezione degli interventi e la definizione delle graduatorie di finanziamento, a ciascuna domanda pervenuta e ritenuta ammissibile saranno assegnate priorità e punteggi sulla base dei requisiti posseduti, secondo le modalità di cui ai criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza nella sua prima riunione tenutasi il 9 maggio 2008 e riportati nella tabella seguente.

Criteri di selezione		Punti
1	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone vulnerabili ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE, come individuate dalla norme regionale	20
2	aziende con superficie ricadente prevalentemente in zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) individuati in applicazione delle Direttive n. 79/409/CEE e n. 92/43/CEE	15
3	aziende con superficie ricadente prevalentemente in ulteriori aree protette ai sensi della normativa nazionale e regionale (Elenco Ufficiale Aree Protette – EUAP) vigente al momento dell’emanazione dei dispositivi attuativi della presente misura	25
4	aziende con superficie ricadente prevalentemente in aree soggette ad erosione e dissesto individuate dagli strumenti di pianificazione e programmazione di assetto idrogeologico (Piani di Assetto idrogeologico, Inventario dei fenomeni franosi, Studio del rischio idrogeologico).	20
5	Aziende che coltivano le colture di seguito indicate e che le stesse interessano almeno il 10% delle coltivazioni aziendali e comunque investano una superficie minima di ha 1.00.00:	
	Cereali	1
	Arboree	3
	Industriali (bietola e/o pomodoro)	6
	orticole	10

A parità di punteggio, sarà prioritaria la minore età dei richiedenti (per le persone giuridiche l’età del legale rappresentante).

ARTICOLO 9 – DOCUMENTAZIONE

La presentazione delle domande di aiuto/pagamento prevede l'utilizzo della modulistica messa a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA. Il richiedente, con la sottoscrizione della domanda, assume quali proprie le dichiarazioni e gli impegni presenti nella stessa. L'Amministrazione regionale si riserva di chiedere la documentazione integrativa che si renderà eventualmente necessaria ai fini del procedimento istruttorio, stabilendo i termini per l'invio di quanto richiesto.

ARTICOLO 10 – DOTAZIONE FINANZIARIA

La dotazione finanziaria disponibile per la presente Azione ammonta ad €11.500.000,00 per l'intero quinquennio di impegno, con il limite di € 2.300.000,00 annui.

Qualora la risorsa finanziaria risultasse insufficiente a soddisfare la totalità delle richieste, l'Autorità di Gestione si riserva di emanare eventuali provvedimenti finalizzati ad aumentare la dotazione finanziaria di cui sopra, fino al totale soddisfacimento delle istanze ammissibili.

ARTICOLO 11 – CONTROLLI

Al fine di verificare la veridicità delle dichiarazioni contenute nella domanda ed il rispetto degli impegni assunti da parte dei beneficiari saranno effettuati controlli mediante riscontri tecnico-amministrativi e verifiche in campo, secondo modalità che saranno concordate con l'Organismo Pagatore.

Nel caso si rendessero necessari ulteriori controlli e verifiche di competenza regionale, la Regione si avvarrà del Co.Re.Di.Mo (Consorzio Regionale Molisano di Difesa), ai sensi e per gli effetti della L.R. n. 31 del 6 novembre 2002.

I beneficiari sono obbligati ad assoggettarsi ai suddetti controlli e verifiche, consentendo in qualsiasi momento l'accesso alle superfici aziendali interessate e rendendo disponibile la documentazione necessaria. In particolare dovranno essere immediatamente esibiti su richiesta del soggetto preposto ai controlli il Registro delle Operazioni, nonché l'ulteriore documentazione amministrativo-contabile e fiscale che il beneficiario è tenuto a conservare ed aggiornare.

Oltre che sulle verifiche di natura documentale i controlli che saranno eseguiti verteranno anche su verifiche in campo per elementi riscontrabili oggettivamente e per l'esecuzione di prelievi di campioni vegetali e di terreno da sottoporre ad analisi.

Il mancato rispetto degli impegni assunti o il riscontro di difformità tra il dichiarato e l'accertato comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme, fino alla decadenza dal beneficio con il conseguente recupero delle somme indebitamente percepite, fatte salve le ulteriori sanzioni, di natura anche penale, che potranno essere comminate dalle competenti Autorità nel caso ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 12 –RIDUZIONI, ESCLUSIONI E SANZIONI

In materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni si farà riferimento alle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali vigenti.

ARTICOLO 13 –TRASFERIMENTI DI AZIENDA

Il trasferimento dell'azienda è consentito a condizione che il subentrante prosegua nell'impegno assunto dal cedente per la durata necessaria a completare il quinquennio avviato con la domanda iniziale; in tal caso il subentrante ha l'obbligo di comunicare tempestivamente all'Assessorato Regionale Agricoltura – Foreste – Pesca Produttiva la variazione intervenuta e l'intenzione a continuare l'impegno.

Nell'ipotesi che il subentrante non sia disponibile alla continuazione degli impegni assunti dal cedente, quest'ultimo è obbligato a rimborsare le somme già percepite.

ARTICOLO 14 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente avviso pubblico si rinvia alle norme vigenti a livello comunitario, nazionale e regionale.